



## **ISTRUZIONI PER LA VERIFICA DELLA COMPLETEZZA DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELL'INDAGINE AMBIENTALE PREVISTA DALLA DGRV 2424/2008**

La DGRV 8 agosto 2008 n. 2424 “Procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell’articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.” all’allegato A capitolo 2 descrive le modalità operative per lo svolgimento dell’indagine ambientale.

Il titolo del paragrafo 2.1 prescrive che “Per qualsiasi tipologia di sito in cui si debba realizzare un intervento che comporti l’effettuazione di scavi con la conseguente produzione di terre e rocce, deve essere svolta un’indagine ambientale al fine di rappresentare in modo adeguato le caratteristiche del terreno da scavare.”

A questo proposito si precisa che, in fondo al paragrafo 2.1, viene indicato che “L’effettuazione di indagini analitiche può essere omessa nei casi in cui esista concomitanza di specifici elementi oggettivi (risultanze dell’indagine storica relativa all’area dalle quali si evidenzia l’assenza di fonti di pressione, possesso di analisi già eseguite su terreni limitrofi aventi stesse caratteristiche geologiche, idrogeologiche ed antropiche, o di analisi già eseguite in sede di lottizzazione, ecc.) che possa determinare nel tecnico che esegue l’indagine ambientale il convincimento di attestare la qualità del sito anche senza ricorrere a verifiche analitiche.”

Ciò significa che devono essere presenti almeno tutti gli elementi sopra elencati, supportati da evidenze oggettive, perché sia possibile prevedere l’esonero dall’obbligo di eseguire le indagini analitiche.

L’indagine ambientale deve sempre essere composta dalle seguenti parti:

- 1) localizzazione dell’intervento su Carta Tecnica Regionale in scala 1:5.000;
- 2) planimetria dell’area oggetto di intervento in scala almeno 1:1.000 con indicazione dell’area che si intende scavare;
- 3) descrizione dell’intervento di scavo (posizione, larghezza, lunghezza e profondità del volume da scavare) e sua rappresentazione planimetrica ed in sezione;
- 4) un inquadramento geologico dell’area, in particolare per gli aspetti relativi alla stratigrafia del sottosuolo; si deve fare riferimento alle cartografie geologiche, geomorfologiche e dei suoli (per quest’ultimi si veda [http://www.arpa.veneto.it/suolo/htm/carte\\_web.asp](http://www.arpa.veneto.it/suolo/htm/carte_web.asp)) alla scala di maggior dettaglio disponibile;
- 5) un’analisi storica delle attività umane svolte nel sito, in particolare degli insediamenti e/o delle antropizzazioni che lo hanno interessato; si suggerisce di fare riferimento all’evoluzione della destinazione urbanistica dell’area a partire dal primo documento di pianificazione urbanistica approvato dal comune;
- 6) una verifica delle fonti di pressione ambientale eventualmente presenti, facendo riferimento alle situazioni indicate ai punti del paragrafo 2.1 dell’allegato A alla DGRV 2424/08;

7) una descrizione delle modalità di esecuzione del campionamento con evidenziati i seguenti elementi:

- numero di campioni da analizzare sulla base delle indicazioni di cui ai par. da 2.1.1 a 2.1.5 della DGRV 2424/08;
- strati di terreno da campionare in funzione della profondità di scavo e della presenza in stratigrafia di materiali di diversa composizione e profondità di prelievo per ciascuno degli strati individuati;
- attrezzatura utilizzata;
- operatore che ha eseguito il prelievo; a questo proposito si evidenzia che la DGRV 2424/08 prevede che per assicurare certezza di rappresentatività degli esiti analitici, il prelievo dei campioni deve essere effettuato dal personale tecnico del laboratorio incaricato dall'analisi;
- numero di campioni elementari prelevati per la formazione del campione da sottoporre ad analisi con planimetria dell'area che evidenzia la posizione dei punti di prelievo;
- documentazione fotografica relativa al materiale prelevato.

Riguardo alla strategia da seguire per il prelievo di un campione rappresentativo si precisa quanto segue:

- a) casi 2.1.1 e 2.1.3: un campione per ciascuno dei singoli punti preventivamente individuati sulla base dei criteri indicati, prelevato seguendo la metodologia prevista nella DGRV n. 2922/2003, opportunamente adattata alla specificità dei casi concreti
- b) caso 2.1.4: campione medio ottenuto dall'unione dei tre sondaggi eseguiti (fondo e sponde sotto il pelo dell'acqua) in corrispondenza delle sezioni individuate (una ogni 200 o 100 m)
- c) caso 2.1.5: campione medio per ciascun volume di 3.000 mc interessato allo scavo, ottenuto dall'unione di più campioni elementari (almeno 1 ogni 300 mc da scavare) prelevati in modo casuale; i prelievi devono interessare tutto lo spessore del volume da scavare.

Va sempre tenuto in considerazione che il prelievo dei campioni, la loro quantità e le analisi chimiche devono essere indirizzati alla verifica dei parametri più idonei in relazione alla tipologia del sito, ai risultati dell'inquadramento geologico ed all'analisi storica del sito.

8) rapporti di prova, o documento equivalente sottoscritto da un professionista abilitato, riportante i risultati dei campioni analizzati che risponda a tutti i requisiti precisati nel D. Lgs. 152/06 Parte IV Titolo V Allegato 2; a questo proposito si evidenzia che l'art. 54 della L.R. 33/85 in merito all'accreditamento dei laboratori di prova privati prevede che i laboratori che eseguono le analisi nell'ambito dei procedimenti oggetto della norma siano accreditati da organismi che rispondono ai requisiti delle specifiche norme europee. Dal 22.12.2009 è operativo ACCREDIA, il nuovo Ente Unico Nazionale di Accreditamento ([www.accredia.it](http://www.accredia.it)) al quale si deve fare riferimento anche per gli accreditamenti dei laboratori di prova; la scelta delle metodiche analitiche deve essere concordata con il laboratorio ARPAV di riferimento e ciò dovrà risultare nella relazione riportante gli esiti analitici (ad es. per la ricerca di sostanze volatili devono essere utilizzate vials con metanolo).